

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 141 del 15 ottobre 2019:
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 27/2004)

L'articolo prevede l'incompatibilità tra le funzioni di assessore e le funzioni di consigliere. La disposizione comporta la spesa quantificata nell'articolo 10 .

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio in quanto contiene norme di carattere regolatorio relative alla composizione delle liste elettorali.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. Il comma 1 ha infatti carattere regolativo contenendo norme derogatorie in ordine alle necessità di sottoscrizione delle liste elettorali da parte degli elettori. Il comma 2 ridetermina in diminuzione, rispetto alla normativa attualmente vigente, l'orario minimo di apertura degli uffici comunali nei quindici giorni antecedenti il termine per la presentazione delle liste elettorali.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale. Contiene infatti disposizioni che abrogano l'obbligo, previsto dalla normativa vigente, della sottoscrizione degli elettori per la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.

Art. 5

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto contiene norme di coordinamento della legge vigente con le modifiche relative alla soppressione dell'obbligo di sottoscrizione delle liste elettorali da parte degli elettori.

Art. 6

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto prevede norme di coordinamento della legge vigente con le modifiche relative alla soppressione dell'obbligo di sottoscrizione degli elettori per la presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio in quanto descrive le modalità di espressione delle preferenze al momento del voto.

Art. 8

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto contiene norme relative all'attribuzione dei premi di maggioranza e delle modalità di calcolo delle cifre elettorali.

Art. 9

(Sostituzione dell'allegato A alla l.r. 27/2004)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto contiene la descrizione della scheda elettorale.

Articolo 10
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo specifica l'invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nella legge rispetto al bilancio vigente 2019/2021.

In particolare rende conto della mancanza di impatto sul bilancio regionale anche dell'articolo 1 in quanto le spese derivanti dall'applicazione del suddetto articolo sono ricomprese negli stanziamenti già iscritti nella Missione 1 programma 1 del bilancio 2019/2021 per le annualità 2020 e 2021.

L'incompatibilità può dare luogo ad una spesa maggiore relativa all'ingresso di sei nuovi consiglieri in sostituzione di quelli nominati assessori. Tale spesa tuttavia è riassorbita dagli stanziamenti già presenti nel bilancio dell'Assemblea legislativa e pertanto viene coperta dalla rimodulazione degli stanziamenti tra i capitoli.

Il costo di ciascun consigliere è calcolato come di seguito specificato:

costo ciascun consigliere					
Indennità	irap	rimborso spese -parte fissa	rimborso spese -parte variabile importo medio	totale mensile	totale annuale
6.400,00	544,00	2.700,00	700,00	10.344,00	124.128,00

Occorre precisare che il criterio con il quale sono state calcolate le suddette rimodulazioni tiene conto del fatto che attualmente lo stanziamento è comprensivo del costo di un assessore esterno.

Le somme indicate nella disposizione fanno riferimento alle variazioni compensative in aumento ed in diminuzione necessarie sugli stanziamenti già iscritti nel bilancio del Consiglio come specificato nella tabella sottostante.

Bilancio dell'Assemblea legislativa

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE					COPERTURA				
MISSIONE	PROG	CAPITOLO	aumento 2020	aumento 2021	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	Riduzione 2020	Riduzione 2021
1	1	101101/1	181.500,00	384.000,00	1	1			
		101105/3	21.000,00	42.000,00			101101/3	299.820,00	300.000,00
		101101/4	81.000,00	162.000,00			101102/4		130.640,00
		101105/9					101105/9		120.000,00
		101101/11	16.320,00	32.640,00					
		101105/16					101105/16		30.000,00
		101105/20					101105/20		40.000,00

totale			299.820,00	620.640,00				299.820,00	620.640,00

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

L'articolo non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto detta esclusivamente disposizioni in ordine alla decorrenza dei termini di efficacia della legge.